

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ordinanza n. **0155**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della medesima Regione nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;


**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 e del 27 settembre 2013 che ne hanno disposto la proroga, da ultimo, fino al 3 febbraio 2014;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna»;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 130 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna;

**VISTA** la relazione del Commissario delegato sui fabbisogni, di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 130 del 2013, trasmessa con nota del 23 gennaio 2014, di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) della richiamata legge n. 225/1992;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO**, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

**VISTE** le note del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 2014 e del 6 febbraio 2014;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;

**DISPONE**






# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## ART. 1

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi di cui in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione ed in particolare ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 4 ed a tal fine già destinate, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5760, aperta ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 2013, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna può predisporre un Piano





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 5.
7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
9. Il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 6 FEB. 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabrielli

